



# COMUNE DI COLLEFERRO

(Provincia di Roma)

## Deliberazione della Giunta Comunale n. 376

**OGGETTO:** Tutela dei diritti ed interessi del Comune nei rapporti con la AGENSEL in a.s., il Consorzio GAIA in a.s. ed il Commissario straordinario inerenti l'impianto di discarica di Colleferro. Incarico all'Avv. Alberto COLABIANCHI.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventitrè** del mese di **dicembre** alle ore **11,00** nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

◆ <b>CACCIOTTI Mario</b>	<b>Sindaco – Presidente</b>	<b>Presente</b>
◆ SALVITTI Giorgio	Vice – Sindaco	Presente
◆ COLAIACOMO Fabio	Assessore	Presente
◆ SANDRONI Cinzia	Assessore	Presente
◆ NECCI Vincenzo	Assessore	Presente
◆ VITIELLO Paolo Giorgio	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Generale **dr. Antonio ROCCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **sig. Mario CACCIOTTI** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA

### PREMESSO CHE

- il Comune di Colleferro, proprietario della discarica sita in "Colle Fagiolaro" nonché dei relativi impianti ed attrezzature, con contratto del 13.6.2000 ha affidato ad Agensel la gestione della discarica, nonché l'esecuzione della progettazione, costruzione e gestione dei suoi ampliamenti per la durata di dieci anni;
- l'art. 2, comma 3, del contratto del 13.6.2000, prevede che "... alla scadenza delle attività di ricezione dei rifiuti, l'Agenzia (Agensel) si impegna a mettere in sicurezza la gestione postuma della discarica";

- l'art. 13, comma 1, del Contratto prevede che *"Il Comune avrà il diritto alla revoca della gestione del servizio e quindi alla recessione dal presente contratto:*
  - a. in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione della discarica;*
  - b. in caso di interruzione di servizi, per una durata superiore a cinque giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del gestore;*
  - c. in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione nonché l'inosservanza dei principi generali, degli accordi e contratti di programma che disciplinano la gestione dei rifiuti;*
  - d. in caso di procedure concorsuali o scioglimento di AGEN.SEL s.r.l.;*
- con Deliberazione n. 630 del 16.7.2004 la Giunta Regionale della Regione Lazio ha richiesto ai gestori delle discariche, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 36/2003, la prestazione di specifiche garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, prevedendo, in particolare che detta garanzia sia commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa, in misura tale da assicurare efficacemente la realizzazione degli obiettivi indicati dalle prescrizioni normative ed autorizzative relative alla gestione post operativa, e che la quota relativa alla post gestione, stante la specifica destinazione di legge, debba essere fatturata distintamente ed accantonata nei bilanci delle società che gestiscono le discariche in un apposito rateo distinto al fine di consentire i necessari controlli;
- con Deliberazione n. 221 del 25.2.2005 la Giunta Regionale della Regione Lazio ha assoggettato alla post gestione trentennale anche gli invasi di discarica in esercizio;
- con decreto commissariale n. 80 del 23.12.2005 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio ha disposto che la Agensel dovrà, nel rispetto riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 630/04 e s.m.i. accantonare in apposito rateo la quota di tariffa afferente la post gestione e quantificata in euro 13,925 tonnellata;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.8.2007, la Agensel è stata ammessa, unitamente alle altre società del Gruppo Gaia, alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D. Lgs. n. 39/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed è stato nominato quale Commissario Straordinario unico per tutte le società del Gruppo Gaia il dott. Andrea Lolli;
- con sentenza in data 13.8.2007 il Tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza di tutte le società del Gruppo Gaia;
- il Comune ha chiesto ed ottenuto in via chirografaria l'insinuazione allo stato passivo delle società in Amministrazione Straordinaria per Euro 7.188.284,96, a titolo di canoni dovuti ai sensi dell'art. 7 del Contratto e non corrisposti da Agensel con riferimento agli anni di gestione 2004, 2005, 2006 e 2007;
- la Regione Lazio, Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti - Area Rifiuti, con Determinazione n. B1851 dell'8.5.2009, ha rilasciato ad Agensel l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già assentita con il Decreto commissariale n. 33/2007 a favore della medesima Agenzia, riguardante la Discarica e recante approvazione del Progetto per il suo riordino, con contestuale autorizzazione di Agensel a realizzarlo ed a proseguire l'esercizio dell'impianto;
- il Progetto di riordino della discarica e la richiamata Determinazione della Regione Lazio contemplano altresì la realizzazione di opere strumentali ed accessorie alla gestione della Discarica in coerenza ed in attuazione anche

delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2003, tra le quali la realizzazione dell'impianto di preselezione (TMB) approvato, quale progetto preliminare, con deliberazione di C.C. n. 58 del Comune di Colleferro del 6.10.2009, sopravvenute alla sottoscrizione del Contratto e, come tali, da ritenersi integrative ed esplicative del relativo oggetto;

- con accordo del 14.7.2009, il Comune ha confermato ad Agensel S.r.l. in Amministrazione Straordinaria il contratto e la gestione del servizio rinunciando al diritto di revoca di cui all'art. 13, punto d, del Contratto stesso;
- il Comune, con tale accordo del 14.7.2009, ha prestato il proprio consenso alla prosecuzione della durata del Contratto sino alla data del 31.12.2019, e alla prosecuzione delle attività di gestione e di completamento della discarica così come previsto nel Progetto, approvato dalla Conferenza di Servizi del 18.03.2009, per cui al 31.7.2011 avrebbe dovuto essere completato l'impianto TMB con la contestuale chiusura della discarica "tal quale"; il Comune, inoltre, ha contestualmente prestato il proprio assenso al trasferimento del Contratto con le opportune modifiche, autorizzando, comunque, Agensel ad ogni atto necessario a conseguire l'attribuzione e/o il trasferimento all'eventuale Assuntore, individuato dalla Amministrazione Straordinaria secondo le disposizioni di legge in materia;
- l'accordo del 14.7.2009 ha previsto (art. 8.1.) che *"per espressa volontà delle Parti, sia il presente Accordo che il successivo "Addendum" di cui al precedente punto 7.1 sono risolutivamente condizionati alla mancata positiva conclusione della procedura esperita dal Commissario Straordinario di cui alle lett. k) ed l) delle Premesse finalizzata all'individuazione dell'Assuntore"*;
- con nota del 18.3.2009, allegata all'accordo del 14.7.2009, il Commissario di Governo, dott. Andrea Lolli, relativamente al capping ed alla post gestione, ha segnalato che nel bando di gara per l'individuazione dell'assuntore della discarica in questione, tra le passività verranno inclusi gli oneri derivanti dal capping finale totale e della gestione post mortem della discarica;
- con conseguente atto del 24.11.2009, il Comune ed il Commissario straordinario della Agensel hanno modificato ed integrato il contratto del 13.6.2000, prorogandone la durata fino al 31.12.2019 e prevedendo tra l'altro quanto segue:

*"ART. 10 - ALTRI OBBLIGHI DELL'AGENZIA E DEL COMUNE - Al comma 2 sono aggiunti: d) alla realizzazione dell'impianto di preselezione (Trattamento Meccanico Biologico (TMB), conformemente al Progetto e agli impegni sottoscritti nella conferenza di servizi del 18-25 marzo 2009, nonché a quanto stabilito dall'A.IA. dell'11.05.2009 entro la data del 31.07.2011; e) ad avviare le opere atte a garantire la gestione postuma dell'attuale discarica, così come previsto dall'A.I.A. e dall'Accordo sopra richiamati. Il Comune di Colleferro ha approvato il progetto dell'impianto di preselezione (TMB) con deliberazione di C.C. n 58 del 06.10.2009 e si obbliga a mettere a disposizione dell'Agenzia le aree su cui allocare il suddetto impianto. Le modalità di realizzazione e gestione dell'impianto sono disciplinate da apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti:*

*ART. 13 - SANZIONI E RISOLUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AI comma 1, lett d) la parola "Agensel" sostituita da "Assuntore o subentrante".*

*Art. 14 - FORO COMPETENTE - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esistenza, validità efficacia interpretazione, esecuzione, applicazione del presente Contratto, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Velletri.*

*Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI - Sono aggiunti i seguenti commi: Comma 2: La validità delle modifiche apportate al presente contratto dati dall'Addendum sono subordinate alla positiva conclusione delle procedure di individuazione dell'Assuntore ai sensi della normativa di riferimento vigente. Comma 3: Qualora le procedure di cui al comma precedente dovessero concludersi con esito negativo, le Parti concordano che le anzidette modifiche valgono anche in caso di procedura diretta all'individuazione di un soggetto comunque definito "Subentrante", purché la procedura scelta sia prevista dalla normativa in materia vigente e conduca all'individuazione di un unico soggetto almeno per i beni e le attività insistenti sul territorio di questo Comune, funzionali alla prosecuzione dell'esercizio di impresa. Cominci il Comune presta il proprio consenso fin d'ora al trasferimento del presente Contratto all'Assuntore o al subentrante, con le modifiche concordate nel presente Addendum. Con il trasferimento di cui sopra sono posti a carico dell'Assuntore o del subentrante gli obblighi derivanti dal presente Contratto come aggiornato dall'Accordo e dall'Addendum".*

#### **CONSIDERATO CHE**

- il D.Lgs. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE individua quali costi da riconoscere al gestore della discarica quelli di realizzazione, gestione, chiusura e post gestione, al fine di dotare lo stesso di risorse finanziarie sufficienti per la corretta gestione dell'impianto con ciò garantendo, fermo restando le necessarie azioni di verifica e controllo, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- le attività per la post gestione di una discarica e il relativo ristoro economico sono da considerarsi di pubblico interesse poiché, le stesse, sono volte a garantire nel futuro la salvaguardia ambientale e la salute dei cittadini;
- la parte di ristoro economico relativa alla post gestione, essendo percepita anticipatamente, deve essere contro garantita dai gestori delle discariche onde prevenire il mancato adempimento degli obblighi di legge e consentire agli enti competenti di operare in modo incisivo nelle fasi di controllo;
- le finalità della procedura di Amministrazione straordinaria dovrebbero tendere alla prosecuzione riattivazione o riconversione delle attività di impresa, finalità che allo stato risulta in gran parte compromessa stante l'esito fino ad ora negativo delle procedure poste in essere dal Commissario Straordinario del Consorzio GAIA volte ad individuare il soggetto assuntore o subentrante alla gestione;
- il Comune ha inteso mantenere fermo il Contratto nel contesto di una complessiva modificazione dei rapporti con Agensel che salvaguardasse i propri essenziali diritti di proprietario della discarica e nel contempo salvaguardasse gli interessi pubblici coinvolti sia in termini di occupazione del personale addetto alle attività che sotto il profilo delle garanzie ambientali e della salute pubblica;

#### **RILEVATO CHE**

- non è andata a buon fine la procedura posta in essere dal Commissario Straordinario per l'individuazione di un soggetto assuntore del concordato ex art. 4-bis D. Lgs. n. 39/2004 che, a fronte del trasferimento di tutte le attività delle società interessate alla proposta di concordato, ivi compresa la gestione della Discarica attualmente affidata ad Agensel per il residuo tempo previsto dal Contratto, assumesse la proposta di concordato con l'obbligo di pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e di pagamento

dei creditori chirografari nella misura riportata nella proposta di concordato stessa;

- altresì, non è andata a buon fine anche la successiva procedura per la cessione dei rami di azienda nel cui bando di gara si prevedeva solamente il trasferimento in capo all'aggiudicatario dell'*addendum* al contratto di servizio per la gestione della discarica, nonché la ripartizione del ricavato della vendita a favore di Agensel di 22,56 punti percentuali (quindi senza alcuna indicazione circa il grado di copertura della garanzia di pagamento al Comune di Colferro dei canoni dovuti per gli anni 2004/2005/2006 e 2007 pari a complessivi euro 7.188.284,96);
- non risultano ancora completamente eseguite le opere strumentali ed accessorie alla gestione della Discarica in coerenza ed in attuazione anche delle disposizioni del D.Lgs. n. 361/2003, tra le quali, in particolare, la realizzazione dell'impianto di preselezione (TMB), approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del Comune di Colferro del 06.10.2009, che avrebbe dovuto essere completato entro il 31.7.2011 con la contestuale chiusura della discarica "tal quale", per il quale non è ancora neanche completato l'iter di approvazione presso la Regione Lazio;
- neppure risultano essere state avviate, da parte di AGEN.S.E.L., le opere atte a garantire la gestione postuma dell'attuale discarica, così come previsto dall'A.I.A. e dall'Accordo del 14.7.2009;
- per le ragioni sopra espresse, le condizioni ed i presupposti in base ai quali l'amministrazione comunale si è determinata a proseguire nel rapporto con Agensel appaiono non più sussistenti;
- dai dati economico – finanziari relativi al Consorzio GAIA ed alle società del gruppo, compresa Agensel, il Comune non ha evidenza dell'avvenuto accantonamento da parte della Agensel degli oneri di post gestione, che, come da Relazione di valutazione datata Gennaio 2009, vengono quantificati ed indicati nel prospetto "*Valore Fondo Post Mortem al 2017*" in euro 25.125.000,00 per i nuovi volumi e in euro 8.224.000,00 per il pregresso;
- è del tutto incerta la capacità della procedura concorsuale a garantire il soddisfacimento di tali oneri, con conseguente pericolo di default del Comune, quale proprietario della discarica, in caso di mancato pagamento da parte di Agensel;
- la Agensel è incorsa in ripetute e gravi inadempienze ai disposti della convenzione e in conseguenza di ciò la posizione del Comune, quale proprietario della discarica, rischia di essere gravemente compromessa non solo da un punto di vista economico – finanziario ma anche per le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'art. 13 del Contratto del 13.6.2000 prevede che il diritto alla revoca della gestione del servizio e al recesso da parte del Comune sia esercitato previa diffida con cui si conceda al gestore un congruo termine, comunque non superiore a 120 giorni naturali e consecutivi, per rimuovere le irregolarità; che nel caso di revoca della gestione di Comune rileverà, a titolo di risarcimento, senza onere alcuno tutti gli impianti, indistintamente e nessuno escluso, afferenti il servizio oggetto della gestione stessa; che rimane comunque facoltà del Comune pretendere ulteriori risarcimenti per la refusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza del gestore;

**RITENUTO**, per gli esposti motivi, che:

- non risulta avverata la condizione della individuazione dell'assuntore e, ad oggi, non risulta neanche avverata la condizione per la individuazione del subentrante, alle quali è stata subordinata la prosecuzione dei rapporti del Comune con l'Agensel;
- il Comune non ha evidenza della costituzione da parte della Agensel della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica;
- pur avendo la Regione Lazio stabilito la costituzione di "Lazio Ambiente", società a capitale totalmente regionale, con lo scopo, tra gli altri, di intervenire a salvataggio di GAIA, ad oggi la società stessa non risulta ancora formalmente costituita ed inoltre il finanziamento impegnato appare del tutto insufficiente ad un reale "salvataggio" del gruppo;
- per la realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), che doveva essere completamente realizzato entro il 31 luglio 2011, ad oggi non sussistono neanche tutti i presupposti di legge per la sua realizzazione, pur avendo il Comune provveduto ad acquisire l'area e a metterla a disposizione di Agensel, come da contratto di locazione del 19 aprile 2011, rep. N. 8197, con decorrenza luglio 2010;
- sussistono le condizioni per l'inefficacia del contratto di rinnovo del 24.11.2009 e per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto del 13.6.2000 come modificato ed integrato con accordo del 14.7.2009 e con conseguente atto del 24.11.2009;
- occorre assumere le opportune iniziative al fine di evitare che la posizione del Comune, quale proprietario della discarica, sia compromessa irreparabilmente dalle gravi inadempienze della AGENSEL;
- di conseguenza, visto che non si ha evidenza della costituzione da parte della Agensel della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è opportuno altresì diffidare la AGEN.S.E.L. S.r.l. a rimuovere le irregolarità predette entro il termine di giorni quindici dal ricevimento di diffida ed a presentare al riguardo, entro il medesimo termine, deduzioni e documenti giustificativi, con avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato con la presente, il Comune non solo rileverà, a titolo di risarcimento, senza onere alcuno, tutti gli impianti, indistintamente e nessuno escluso, afferenti il servizio oggetto della gestione stessa, ma attiverà le azioni legali volte al risarcimento per la refusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza del gestore - fermo restando, comunque, che non si sono avverate le condizioni della individuazione dell'assuntore e/o del subentrante, alle quali è stata subordinata la prosecuzione dei rapporti del Comune con l'Agensel;
- è quindi opportuno promuovere le azioni legali a tutela dei diritti ed interessi del Comune nei rapporti con la AGENSEL in a.s., il Consorzio GAIA in a.s. ed il Commissario straordinario inerenti l'impianto di discarica di Colleferro, conferendo mandato ad un legale al fine di promuovere le azioni più opportune innanzi alle competenti sedi, in ogni stato e grado, comprese quelle cautelari ed esecutive, volte non solo a riprendere con ogni possibile sollecitudine il possesso del sito di discarica di proprietà comunale di "Colle Fagiolaro" e dei relativi impianti ed attrezzature, compreso il terreno di proprietà comunale messo a disposizione per la realizzazione del TMB, fermo restando l'importo del canone di locazione maturato alla data della ripresa del possesso e ancora da corrispondere a norme di contratto, al fine di provvedere alla gestione dell'attività secondo procedure da definire con successivi atti, ma anche ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal

Comune, queste ultime nel caso di mancato seguito alla diffida che sarà notificata dal Comune;

**VISTO** l'art. 3 del vigente regolamento Comunale che disciplina la gestione del contenzioso e degli incarichi legali, approvato con deliberazione del C.S. n. 48 del 26/04/2006;

**ACCERTATA** la disponibilità del professionista ad assumere l'incarico;

**ATTESO CHE** al legale incaricato, per la tipologia e la complessità della controversia, possa essere corrisposto un anticipo sulle spettanze professionali, la cui quantificazione è riservata a successivo provvedimento;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009, le modalità di pagamento del Comune conseguirà ad una programmazione finanziaria complessiva in relazione alla effettiva situazione di cassa e sarà definita e negoziata con il professionista incaricato;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

**VISTI** i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000;

**PRESO ATTO** che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, "Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti";

**CON** voti unanimi, resi per alzata di mano:

## **DELIBERA**

1. Di riprendere con ogni possibile sollecitudine il possesso del sito di discarica di proprietà comunale di "Colle Fagiolaro" e dei relativi impianti ed attrezzature, compreso il terreno di proprietà comunale messo a disposizione per la realizzazione del TMB, al fine di provvedere alla gestione dell'attività secondo procedure da definire con successivi atti;
2. Di diffidare, inoltre, la AGEN.S.E.L. S.r.l. a rimuovere le inadempienze di cui in motivazione (accantonamento da parte della Agensel degli oneri di post gestione e costituzione da parte della Agensel della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica) entro il termine di giorni quindici dal ricevimento di diffida ed a presentare al riguardo, entro il medesimo termine, deduzioni e documenti giustificativi, con avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato con la presente, il Comune – ferma restando la ripresa in possesso del sito di discarica di proprietà comunale di "Colle Fagiolaro" e dei relativi impianti ed attrezzature, compreso il terreno di proprietà comunale messo a disposizione per la realizzazione del TMB - attiverà altresì le azioni legali volte al risarcimento per la refusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza del gestore;
3. Di promuovere le azioni legali a tutela dei diritti ed interessi del Comune nei rapporti con la AGENSEL in a.s., il Consorzio GAIA in a.s. ed il Commissario straordinario inerenti l'impianto di discarica di Colleferro, conferendo mandato ad

un legale al fine di promuovere le azioni più opportune innanzi alle competenti sedi, in ogni stato e grado, comprese quelle cautelari ed esecutive, volte a riprendere con ogni possibile sollecitudine il possesso del sito di discarica di proprietà comunale di "Colle Fagiolaro" e dei relativi impianti ed attrezzature, compreso il terreno di proprietà comunale messo a disposizione per la realizzazione del TMB, fermo restando l'importo del canone di locazione maturato alla data della ripresa del possesso e ancora da corrispondere a norme di contratto, nonché, all'esito della diffida, ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal Comune;

4. Di conferire fin d'ora mandato per la attivazione dei mezzi di tutela dei diritti ed interessi del Comune nei confronti della AGENSEL in amministrazione straordinaria, del Consorzio GAIA in amministrazione straordinaria e del suo Commissario straordinario inerenti l'impianto di discarica di Colferro, conferendo incarico all'avv. Alberto Colabianchi con studio in Roma, Via Oslavia 30, di rappresentare, difendere ed assistere il Comune di Colferro in ogni fase, stato e grado giurisdizionale, compresi eventuali procedimenti, incidentali, di merito, esecutivi, di opposizione e relative impugnazioni, nonché di proporre ogni ulteriore azione volta a tutelare innanzi ad ogni Sede giudiziaria competente le ragioni dell'Ente, autorizzando fin d'ora il Sindaco a sottoscrivere le procure e deleghe necessarie e ad eleggere domicilio;
5. Di dare atto che il compenso sarà liquidato a conclusione dell'incarico, con il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legale approvato con deliberazione del C.S. n. 48 del 26/04/2006, salvo che, nel corso dell'attività, non si renda necessario, su richiesta del legale, corrispondere un acconto a titolo di anticipo sulle spettanze professionali, per il quale si rimanda a successivo provvedimento, da assumersi ai sensi dell'art. 5 comma 3 del richiamato Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legale;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009, la modalità di pagamento del Comune conseguirà ad una programmazione finanziaria complessiva in relazione alla effettiva situazione di cassa e sarà definita e negoziata con il professionista incaricato;
7. Di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dirigente della Area Amministrazione Generale – servizio Affari Legali – incaricandolo di adottare tutti gli atti necessari alla esecuzione delle presente, compresa la comunicazione di diffida ad AGENSEL in a.s., al Consorzio GAIA in a.s. ed al Commissario straordinario;
8. Di dare comunicazione alla Regione Lazio della assunzione della presente deliberazione;
9. Di dichiarare la presente avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



**Dare atto che richiedi i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi sono stati così espressi:**

➤ *“il sottoscritto **Ing Claudio PALLOTTA**, Dirigente ff della 1<sup>^</sup> Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”;*

f.to **Ing Claudio PALLOTTA**

*“Di dare altresì atto che il “Responsabile del procedimento” è stato individuato nell’ **ing. Claudio PALLOTTA**, Dirigente della 2<sup>^</sup> A.F., ai sensi dell’art.4 della legge n.241/90”.*

^^ ^^ ^^ ^^ ^^

Firma all'originale:

**L'Assessore anziano**  
Fabio COLAIACOMO

f.to

**Il Presidente**  
Mario CACCIOTTI

f.to

**Il Segretario Generale**  
Dr. Antonio ROCCA

f.to

---

---

Per copia conforme

Colleferro, li **13 gennaio 2012**

**Il Funzionario Incaricato**  
Laura BARBONA

---

---

### **PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Generale**  
Dr. Antonio ROCCA

Colleferro, li **13 gennaio 2012**

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) - Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **13 gennaio 2012** al.....

**Il Funzionario Incaricato**  
Laura BARBONA